

REGIONE SICILIANA

Comune di Joppolo Giancaxio

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Deliberazione originale della Giunta Comunale

N. <u>38</u> del Reg. Data <u>21-08-20</u> 0	OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO 2020-2020 PIANO DELLE ASSUNZIONI 2020-2022. DOTAZIONE ORGANICA - APPROVAZIONE

L'anno DUEMILAVENTI il giorno <u>VENTUNO</u> del mese di <u>SETTEMBRE</u> dalle ore <u>16:00</u> alle ore <u>nella sede del Comune</u>, si è riunita la giunta Comunale con l'intervento dei signori:

	carica	Assenti	Presenti
Portella Angelo Giuseppe	Sindaco		Augsle Gueffa Le Vella
Migliara Domenico	Vicesindaco	•	Done Righan
Capodicasa Salvatore	Assessore		
Argento Carmelina	Assessore		Pheren
Sacco Walter	Assessore		

Presiede il Sig. Sindaco Geom. Angelo Giuseppe Portella

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Mercedes Vella

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che la proposta di deliberazione come presentata e munita dei pareri previsti dalla L.R. 48/91,come modificata con L.R. 30/2000, del tenore che precede;

Viste le leggi richiamate;

Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta permettono di accettarla in toto; Ritenuto pertanto di dovere approvare l'atto nello schema predisposto senza alcuna variazione; Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1. DI APPROVARE la proposta di Deliberazione di cui in premessa che qui si intende integralmente riportata.

separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 2. DI DICHLARARE con immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza a provvedere.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

Piano triennale del fabbisogno 2020-2022. Piano delle assunzioni 2020-2022. Dotazione organica. Approvazione

RICHIAMATI:

L'art. 39, comma 1, della Legge 27/12/1997, n. 449 testualmente recita:

"Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482 del 02/04/1968";

L'art. 89 del D. lgs. 267/2000 recante "Fonti," ai commi 1 e 5 stabilisce che:

- 1: "Gli enti locali disciplinano con appositi regolamenti, in conformità con lo Statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità";
- 5: "Gli Enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari";

L'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 recante "Assunzioni", così dispone:

- 1: "Gli Enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.
- 2:"Gli Enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del D. Lgs. 27/12/1997 n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali, flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.
- 3: Gli Enti Locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione ai particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'Ente.
- 4: per gli Enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo";

L'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, così come sostituito dall'art. 16, comma 1, della L. n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), secondo cui:

1: Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque

- eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'art. 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al dipartimento della funzione pubblica.
- 2: Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavori con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.
- 3: la mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fine della responsabilità disciplinare.
- 4: nei casi previsti nel comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. ...";

L'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n.165/2001 come da ultimo modificato con il o D.Lgs. 75/2017, il quale testualmente recita:

"4: le determinazioni relative all' avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o Ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell' articolo 6, comma 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economi";

L'art. 1 comma 557, della L. n.. 296/2006 e ss.mm.ii. il quale prevede che:

- "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli Enti sottoposti al Patto di Stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
- a) Riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile:
- b) Razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- c) Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";

La L. n. 114/2014, di conversione del decreto legge n. 90/2014, che introduce il comma 557-quater della L. n. 296/2006, secondo cui:

"ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli Enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Pertanto la spesa del personale deve essere stata per gli enti che erano assoggettati al patto di stabilità nell'ultimo anno inferiore a quella media del triennio 2011/2013";

VISTO l'art. 4 del D.Lgs. 75/2017 recante "Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le cui nuove formulazioni dell'art. 6 (commi 1, 2, 3 e 6) e dell'art. 6-ter (comma 1), testualmente recitano:

Art. 6, commi 1, 2, 3 e 6:

- "1: Le Amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'art. 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
- 2: Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonchè con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'art. 33. Nell'ambito del piano le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'art. 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
- 3: in sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'art. 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'art. 2, comma 10-bis, del decreto legge 06 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.
- 6: Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale";

Art. 6-ter

1: con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo. per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento ai fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali";

Presa visione Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione di cui all'art.6 ter del dlgs.165 adottato in data 08.05.2018 con il quale sono definite "le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della P.A.", pubblicato in G.U. Serie Generale n. 173 del 27/7/2018;

Evidenziato che le linee di indirizzo costituiranno i punti cardinali della nuova programmazione orientata a:

- perseguire obiettivi di performance in armonia con gli obiettivi del ciclo della performance privilegiando il potenziamento delle funzioni istituzionale;
- definire fabbisogni prioritari in relazione alle politiche di governo, individuando *professionalità* infungibili non legate a logiche di sostituzione ma con inclinazione e sensibilità verso le nuove professioni e relative competenze professionali;
- definizione del bisogno di risorse umane avendo di vista un cambiamento dei modelli organizzativi;

Inoltre richiamate:

- le seguenti norme in tema di contenimento della spesa di personale come da ultima modifica di cui al D.L. 113/2016 convertito in L. 160/2016:
 - art. 1 della L. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007), e s.m.i. ed in particolare il comma 557 e segg., che di seguito si riportano:
 - "557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - a) ...(abrogato da art. 16 c. 1 legge 7/8/2016 n. 160, di conversione, con modificazioni, del D.L. 24/6/2016 n. 113)...
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.
 - 557-bis. Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.
 - 557-ter. In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
 - 557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione."

Atteso che per il Comune di Joppolo Giancaxio, sulla scorta dei dati - finanziari definiti come risultante dai documenti contabili approvati ed esecutivi, il valore medio della spesa di personale per il triennio 2011 – 2012 – 2013 è consolidata in euro 523.825,34 e che tale valore rappresenta il "valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile".

- che le spese programmate nell'anno 2020 e triennio rispettano il suddetto vincolo;

Richiamati:

- il D.L.n.4/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, ha previsto che le Regioni e gli Enti Locali possano computare, ai fini della determinazione delle proprie capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni per quiescenza che producono il relativo turn-over;
- la Legge 28 marzo 2019, n. 26 ha modificato il comma 5 dell'art. 3, D.L. n. 90/2014 e ai fini del computo dei resti assunzionali non utilizzati, ha permesso di effettuare il calcolo sui cinque anni precedenti e non più solo nel triennio precedente. In altri termini, a partire dall'anno 2019 gli Enti

Locali potranno utilizzare le capacità assunzionali del 2018, 2017, 2016, 2015 e 2014, non spese in questi anni, e riferite alle cessazioni di personale avvenute nell'anno precedente alle medesime;

Richiamato il D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, ed in particolare l'art. 33 nella parte in cui introduce una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale dei Comuni, attraverso il superamento delle regole del turn-over, e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale da stabilirsi con successivo Decreto presidenziale;

Visto il DPCM del 17 marzo 2020 attuativo delle disposizioni previste dall'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019, di cui al precedente periodo, che stabilisce nuovi criteri di calcolo per la determinazione delle capacità assunzionali, fondate sul parametro finanziario della spesa di personale rapportato alle entrate correnti dell'Ente, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.108 in data 27/4/2020;

Alla luce di ciò rilevato che:

- L'art. 5 comma 2 del DPCM citato consente per il periodo 2020-2024 la possibilità di utilizzare i resti delle facoltà assunzionali residue secondo il precedente sistema, *fermo restando il rispetto del limite di virtuosità* dato dal parametro di rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti;
- Secondo le elaborazioni effettuate dal servizio risorse umane del Comune, tale parametro per il Comune di Joppolo Giancaxio si attesta al 29,93 ovverosia tra i cosiddetti comuni intermedi con soglia al di sopra di quella prevista dal decreto per la fascia demografica da 1.000 a 1.999 abitanti che è pari al 28,60% ad ogni modo al disotto della soglia del 32,6 della tabella 3 ed in questo caso si applica l'art 6 comma 2 del DPCM 17.3.2020 che così recita : 2. A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma, applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

Tuttavia evidenziato che il Comune di Joppolo Giancaxio ai sensi del D.L. 90/2014, convertito in L. 114/2014, derivante dalle cessazioni dell'anno 2019 e dal cumulo delle risorse non utilizzate per effetto delle cessazioni dal 2015, non intende effettuare assunzioni a tempo indeterminato alla luce della stabilizzazione del personale precario disposta nell'anno 2019;

Confermato che la situazione organizzativa dell'ente rispetto all'anno precedente non conosce alcun mutamento;

Dato atto:

- che l'ente ha assicurato una riduzione della spesa del personale così come evidenziato dai diversi conti consuntivi degli esercizi presi a riferimento dalla normativa di cui commi 557 e 562 della L. n. 296/2006;
- che ha rispettato le regole sugli equilibri finanziari "saldo di competenza" per l'anno 2019;
- che non si trova in condizioni di dissesto finanziario o di deficitarietà strutturale in base ai parametri relativi al certificato del conto consuntivo da ultimo redatto;
- che l'Amministrazione Comunale non procedere ad assunzioni a tempo indeterminato;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni;

VISTO il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;

VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;

PROPONE

Di approvare la Dotazione Organica, il Piano triennale del fabbisogno di personale 2020/2022 ed il Piano delle assunzioni 2020-2022 come indicato nell'allegato "A" di conferma del personale a tempo indeterminato allo stato esistente;

Di non procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato nel triennio di riferimento 2020-2022 fatta salva la facoltà, nel rispetto dei limiti di spesa di confermare e/o ricorrere per la copertura dei posti vacanti con contratti di lavoro flessibile nel rispetto della vigente normativa;

Di trasmettere il contenuto del presente provvedimento alle RSU e alle OO.SS. maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 4 del CCNL 25.5.2018.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

	TOTALE DOTAZIONE ORGANICA	TOTALE			SETTORE TECNICO	TOTALE			PERSONALE	SETTORE FINANZIARIO E	TOTALE						Settore Amm.vo e vigilanza	SETTORE C		i
			0	A			D	c				D	C	C	8	Α		CAT. PROF.LE		
			ISTRUTTORE DIR.VO TECNICO	OPERAIO COMUNE			ISTRUTTORE DIR.VO CONTABILE	ISTRUTTORE CONTABILE				ISTR. DIRETTIVO	AGENTE P.M.	ISTRUTTORE AMM.VO	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	OPERATORE		prof. Prof.le	NUOVA DOTAZIONE ORGANICA E FABBISOGNO DEL PERSONALE SUD	
	13	4	h-a	w		3	0	w			6	0	0	2	12	3		n. posti dot. organica	ORGANICA E F	Ω
:	18	5	L	4		4	1	ω			9	1	1	2	2	3		n. posti nuova dot. organica	ABBISOGNO DEI	COMUNE DI JOPPOLO GIAN
	0	0	0	0		0	0	0			0	0	0	0	0	0		coperti a tempo ind.to 36 ore	PERSONALE SU	OPPOLO GIA
	12	3	0	3		w	0	t.			6	0	0	2)-4	3		coperti a tempo ind.to a 24 ore	DDIVISO PER SE	NCAXIO
	6	2	1	1		1	1	0			3	1	1	0	1	0		POSTI NON COPERTI	DIVISO PER SETTORI E PER ANNO 2020-2022	
	6	2	1	1		1	1	0			3	1	1	0	Jus	0		previsione assunzione 2020	INO 2020-2022	
	6.	2	1	1		1	1	0			3	1	1	0	H	0		previsione assunzione 2021		
:	6	2	L	1		1	1	0			3	12	1	0	⊢ s	0		previsione assunzione 2022		

COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO PROVINCIA DI AGRIGENTO

DOTAZIONE ORGANICA ATTUALE

CATEGORIE	NUMERO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINA TO A 24H	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE INDIVIDUALE (sulla base del CCNL 21 maggio 2018)	COSTO COMPLESSIVO		
С	5	15.313,60	76.568,00		
B1	1	13.660,53	13.660,53		
А	6	12.915,02	77.490,12		
TOTALE	12	41.889,15	167.718,65		

ENTI GIÀ SOGGETTI AL PATTO DI STABILITÀ

La spesa per il personale mediamente sostenuta nel triennio 2011/2013 (conteggiata comprendendo gli aumenti disposti dal CCNL 21 maggio 2018) è stata pari ad euro 523.825,34 per cui il tetto di spesa teorica per la nuova dotazione organica è compreso in tale tetto.

TABELLA ENTRATE CORRENTI

ANNO	Importo
2016	1.503.127,76
2017	1.731.192,95
2018	1.549.368,45
Totale tabella entrate correnti	4.783.689,16

TABELLA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE

Voce da considerare	Dato medio consuntivi 2016 -2017 - 2018 (ultimi tre approvati)
Entrate correnti relative ai Titoli I, II e III: 01 entrate Titolo I, 02 entrate Titolo II, 03 entrate Titolo III, rendiconto della gestione, accertamenti	1.594.563,05
A detrarre FCDE bilancio assestato 2018 (ultimo consuntivo approvato)	49.635,26
Totale	1.544.927,79

TABELLA RIASSUNTIVA:

	2018	2019
Spesa del personale ente	460.861,29	402.440,36
Entrate correnti al netto del FCDE	1.544.927,79	1.289.237.91
Rapporto spesa del personale / entrate correnti	29,83%	31,21

RAPPORTO TRA SPESA DEL PERSONALE ED ENTRATE CORRENTI

Il rapporto nel comune tra la spesa del personale dell'anno 2018 (ultimo conto consuntivo approvato) e le entrate correnti medie del triennio 2016/2018 (ultimi tre conti consuntivi approvati) cui sono sottratte le risorse del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità contenute nel bilancio 2018 (ultimo anno in cui è stato approvato il conto consuntivo) risultante dall'assestamento è pari al 29,83%.

DOTAZIONE ORGANICA

CATEGORIE	POSTI COPERTI	POSTI VACANTI
D1	0	3
С	5	1
B1	1	1
Α	6	1
TOTALE	12	6



PARERI

Sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto:

"PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO 2020-2022 – PIANO DELLE ASSUNZIONI 2020-2022. DOTAZIONE ORGANICA - APPROVAZIONE".

Parere in ordine alla regolarità tecnica

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1, comma 1 lettera i della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa di sensi dell'art.147 bis del D.Lgs 267/2000.

Parere in ordine alla regolarità contabile

Si esprime parere Favorevole di regolarità contabile sull'unita proposta di deliberazione in oggetto indicata, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000.

Addi, _____

/II)Ragioniere

Dott.ssa Concetta/Burgio

Il Responsabile del Settor

COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

Provincia di Agrigento

L'ORGANO DI REVISIONE

Oggetto: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2022 E PIANO ANNUALE 2020.

L'Organo di Revisione del Comune di Joppolo Giancaxio, nella persona del dott. Massimiliano Rosa, ricevuta a mezzo PEC in data 16/09/2020, da parte dell'ufficio Segreteria, la proposta di Deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto "Piano Triennale del fabbisogno 2020/2022, piano delle assunzioni 2020-2022 – Dotazione Organica. Approvazione"

Visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti
 locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al
 rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e
 successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovì contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, "in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- La programmazione del fabbisogno di personale è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.



- il <u>D.L. 113/2016</u> ha abrogato la lett. a) del su riportato <u>comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006</u> "riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile";
- l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Richiamato il D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58 del 28/06/2019 ed in particolare l'articolo 33, nella parte in cui introduce una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale dei Comuni, attraverso il superamento delle regole del turn over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;
- Il D.P.C.M. del 17 marzo 2020, attuativo delle disposizioni previste dall'articolo 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, di cui al precedente periodo, che prevede e stabilisce nuovi criteri di calcolo per la determinazione delle capacità assunzionali, fondate sul parametro finanziario della spesa di personale rapportato alle entrate correnti dell'Ente, pubblicato sulla G.U. n. 108 del 27/04/2020

Rilevato che i Dirigenti dei Settori comunali hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

Vista la proposta di deliberazione di Giunta comunale del 16/09/2020, avente ad oggetto "Programmazione triennale del fabbisogno personale 2020/2022 e piano annuale assunzioni 2020";

Preso atto che l'Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;
- risulta essere adempiente con la BDAP Bilanci e MOP;

Rilevato che:

- è rispettato il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall'art. 50, comma 3 del CCNL 21/05/2018, nella misura massima di un'unità (per gli enti fino a 5 dipendenti) oppure (per gli enti a partire da 6 dipendenti) nella misura massima del 20% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato;
- è rispettato quanto introdotto dal d.lgs. 75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 165/2001 dove viene posto il "divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;
- sono rispettate le capacità assunzionali a tempo indeterminato in base a quanto previsto dall'art. 33 del DL 34/2019 in merito al valore soglia calcolato con le percentuali per fasce demografiche (DM di prossima pubblicazione) sulla media delle entrate correnti accertate negli ultimi tre esercizi chiusi (al netto del FCDE di previsione), (in caso di mancato rispetto fino al 2025 si possono mantenere valori superiori attivando un percorso di graduale riassorbimento);
- sono rispettate le capacità assunzionali a tempo indeterminato attualmente vigenti;

Preso atto che non risulta ancora pubblicato il Decreto attuativo a cui fa riferimento l'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 che dispone "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle



entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione";

Preso atto che il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta come segue:

- Media triennio 2011-2012-2013 € 528.528,34
- Previsione 2020 € 369.441,37 al lordo delle componenti escluse;
- Previsione 2021 € 366.941,37 al lordo delle componenti escluse
- Previsione 2022 € 366.941,37 al lordo delle componenti escluse

Tali previsioni sono state sterilizzate degli incrementi dovuti al nuovo CCNL 2016-2018 del 21/05/2018.

Preso atto che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 per gli enti in regola con vincoli commi 557 e 562 legge 296/2006 (per gli enti non in regola con vincoli commi 557 e 562 legge 296/2006 il limite è pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009) così rideterminata a seguito della esclusione della spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, del personale comandato (ferma restando l'imputazione figurativa della spesa per l'ente cedente come indicato dalla Corte dei Conti Autonomie n. 12/2017) e del personale coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea nonché nell'ipotesi di cofinanziamento, con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.

Preso atto che l'articolo 5, comma 2, del DPCM del 17/03/2020 consente per il periodo 2020-2024 la possibilità di utilizzare i resti delle facoltà assunzionali secondo il precedente sistema, fermo restando il rispetto del limite di virtuosità dato dal parametro di rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti;

Preso atto che tale parametro, secondo le elaborazioni e gli schemi dell'Ente si attesta al 29,93%, ovvero tra i comuni "intermedi" con soglia al di sopra di quella prevista dal decreto per la fascia demografica tra 1.000 e 1.999 abitanti, comunque al di sotto della soglia citata, applicando cosi' l'articolo 6, comma 2, del DPCM del 17.03.2020.

Rilevato che con il presente atto:

- Non sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati;
- sono previste eventuali assunzioni a tempo determinato nel rispetto dei limiti di spesa inferiore alla spesa sostenuta nel 2009, a copertura dei posti vacanti con contratti di lavoro flessibile nel rispetto della vigente normativa

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Dirigenti competenti, ai sensì degli <u>articoli 49</u> - 1° comma - e <u>147 bis del D.Lgs. n. 267/2000</u>;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'<u>art. 19, comma 8 della L. 448/2001</u>, a seguito dell'istruttoria svolta;

Rammenta

che non è possibile procedere all'assunzione di nuovo personale senza aver preventivamente approvato il piano delle azioni positive in materia di pari opportunità previsto dall'art.48, comma 1 del d.lgs. 198/2006 e il piano delle performance di cui all'art.10 della legge 150/2009;

Accerta

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2020/2022 consente di rispettare:

il limite relativo alle capacità assunzionali di cui alle norme vigenti;



- il limite di spesa della dotazione organica ai sensi dell'art. 1, comma 421 della legge 190/2014;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2000;

Esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale n avente ad oggetto "Programmazione triennale del fabbisogno personale 2020/2022 e piano annuale assunzioni 2020".

Data 21/09/2020

.'Organo di Revisione

Dott. Massimiliano Rosa

TA PROJECTION VEIDALE GOPO LA LETTURA VIENE SO	ttoscritto come segue
Gamulassing Sive	FRE FOLLY
	Dott ssa Mercedes Wella
Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio	
ATTEST	
Che la presente deliberazione è stata affissa	all'albo pretorio comunale il giorno
E vi è rimasta per quindici giorni consecutivo regionale 3 dicembre 1991 n° 44 dal	i (art. 11, comma 1, della legge
Joppolo Giancaxio, lì	
Timbro	L'ADDETTO ALL'ALBO
Il sottoscritto, visti ĝli atti di ufficio ATTESTA	A
Che la presente deliberazione	
è divenuta esecutiva il giorno pubblicazione	decorsi 10 giorni dalla
(art. 12, comma 1, della legge regionale	3 dicembre 1991, N. 44)
☐ è divenuta esecutiva il giorno dell'adozi esecutiva	one, perché dichiarata immediatamente
(art. 12, comma 1, della legge regionale	3 dicembre 1991, N. 44)
Joppolo Giancaxio, lì	
	IL SEGRETARIO COMUNALE
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
·	*
E' resa conforme per uso amministrativo, rilasci	ata su richiesta dell'interessato
Joppolo Giancaxio, lì	